

Regolamento per gli adempimenti Toponomastici ed Ecografici

Maggio 2004

INDICE

Norme generali

- Art.1 - *Compiti dell'Ufficio preposto*
- Art.2 - *Esclusività dei compiti dell'ufficio*
- Art.3 - *Sanzioni - Vigilanza*
- Art.4 - *Deliberazioni*
- Art.5 - *Obbligo di comunicazione*

Onomastica stradale

- Art.6 - *Area di circolazione - definizione*
- Art.7 - *Stradario*
- Art.8 - *Elencazione*
- Art.9 - *Denominazione*
- Art.10 - *Caratteristiche delle targhe*
- Art.11 - *Richieste nuova denominazione*
- Art.12 - *Nuove denominazioni*

Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica esterna

- Art.13 - *Attribuzione*
- Art.14 - *Caratteristiche della targhetta*
- Art.15 - *Posizionamento della targhetta*
- Art.16 - *Modalità di numerazione*
- Art.17 - *Modalità di aggiornamento*

Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica interna

- Art.18 - *Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna*
- Art.19 - *Attribuzione*
- Art.20 - *Caratteristiche della targhetta*
- Art.21 - *Posizionamento della targhetta*
- Art.22 - *Modalità di numerazione*

Obblighi dei proprietari

- Art.23 - *Procedura di acquisizione della numerazione civica*
- Art.24 - *Numerazione civica provvisoria*
- Art.25 - *Visibilità*

ALLEGATO

Riferimenti normativi

Norme generali

Art.1

Compiti dell'Ufficio preposto

1. E' compito esclusivo dell'Amministrazione Comunale l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica stradale.
2. All'Ufficio Anagrafe vengono attribuiti i compiti in materia di topografia ed ecografia, a norma del Capo VII artt. dal 38 al 45, e del Capo VIII art. 47 del D.P.R. n.223 del 30 maggio 1989.
3. In particolar modo l'Ufficio Anagrafe predispone gli atti relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale, determina l'attribuzione della numerazione civica esterna ed interna, provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica e dell'onomastica stradale, cura la predisposizione per la posa in opera delle tabelle e delle targhe.

Art.2

Esclusività dei compiti dell'ufficio

1. E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, lordare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. L'Ufficio Anagrafe, l'Ufficio Tecnico o Il Corpo di Polizia Municipale, qualora vengano a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvederanno a segnalare al Corpo di Polizia Municipale per l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.3 del presente Regolamento e all'ufficio Anagrafe per l'emissione del provvedimento di rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori.
4. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle relative la numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta all'Ufficio Anagrafe che predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

Art.3

Sanzioni - Vigilanza

1. Le violazioni ai divieti di cui al presente Regolamento sono sanzionate in via amministrativa con una sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 (L.131/1983 e art.7bis D.Lgsl n.267/2000), nella misura indicata nelle seguente tabella.

Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 50 a € 300
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 50 a € 300
Mancata esposizione della targhetta	Da € 50 a € 300
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25 a € 150
Targhetta non leggibile	Da € 25 a € 150

Altro	Da € 25 a € 150
-------	-----------------

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.
3. L'applicazione delle sanzioni rientra nei compiti svolti dal Corpo di Polizia Municipale.
4. Le disposizioni del presente articolo sono da applicarsi per gli accessi realizzati a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento. Ovvero non sono sanzionabili le contravvenzioni ai divieti compiute precedentemente a tale data. In quest'ultimo caso si potrà procedere attraverso un richiamo scritto.

Art.4
Deliberazioni

1. Le deliberazioni in materia di toponomastica, compresa la denominazione dell'onomastica stradale, sono di competenza della Giunta Comunale che valuta le proposte elaborate dall'Ufficio Anagrafe.

Art.5
Obbligo di comunicazione

1. Gli uffici comunali dovranno trasmettere all'Ufficio Anagrafe la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e di nuovi accessi (domanda di attribuzione di numerazione civica, progetti di nuove strade), e comunque qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.
2. Le modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere disciplinate da appositi atti e modulistiche.

Onomastica stradale

Art.6

Area di circolazione - definizione

1. Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione. Ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo o simili, dotati di regolare rete stradale, comprese le strade private, purché aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Art.7

Stradario

1. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:
 - Tipologia dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
 - Denominazione;
 - Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
 - Sezioni di censimento: tutta l'area, e quindi la numerazione civica relativa, è assegnata ad un'unica sezione di censimento; i due lati sono assegnati a due diverse sezioni; i due lati sono assegnati a più vie;
 - Descrizione dell'andamento della via: inizio, fine, aree di circolazione vicine, aree di circolazione attraversate.

Art.8

Elencazione alfabetica

1. L'elencazione alfabetica dovrà essere disciplinata dalle seguenti regole:
 - Le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in ordine alfabetico di cognome;
 - Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Aragona, del Giudice, Lo ..., ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome;
 - Non deve essere invece presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Indipendenza);
 - Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona (Grotta di Bucci) devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa (Grotta);
 - Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se in suffisso Sant... (San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco);
 - Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro maggio, Quattro fontane).

Art.9 *Denominazione*

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria denominazione, da riportare su targhette in materiale resistente da porre:
 - Per le vie almeno ai due estremi, a sinistra di chi vi entra;
 - Per le vie di notevole lunghezza, potranno essere posizionate anche in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
 - Per le piazze a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.
2. Nel caso di modifica di denominazione dell'area di circolazione, la targa potrà riportare anche la precedente denominazione.
3. Deve essere evitato che due aree di circolazione abbiano la stessa denominazione, anche se ubicate in due località diverse del territorio comunale.
4. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico.
5. L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri.

Art.10 *Caratteristiche delle targhe*

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe dovranno rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada.
2. Nei centri antichi il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale;
 - nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza;
 - ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
4. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO può essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

5. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada.
6. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.

Art.11

Richieste nuova denominazione

1. Possono formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.
2. Le richieste, indirizzate all'Ufficio Anagrafe, dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria.
3. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Art.12

Nuove denominazioni

1. Le proposte di denominazione di aree di circolazione saranno valutate dall'Ufficio Anagrafe che trasmetterà quelle ammissibili alla Giunta Comunale.
2. L'atto deliberativo in materia di toponomastica, compresa quindi la denominazione della toponomastica stradale, è di competenza della Giunta Comunale.

Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica esterna

Art.13

Attribuzione

1. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi di attività professionali, commerciali e simili, uffici, ecc.). Direttamente quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente quando si apre invece su cortili o corti.
2. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (progressione numerica).
3. La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc. non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazione.
4. Sono escluse: le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia.

Art.14

Caratteristiche della targhetta

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro catarifrangente, con una cornice di colore blu.
2. Le caratteristiche fisiche delle targhe (dimensioni, colori, caratteri) dovranno comunque rispettare i parametri descritti dal Codice della Strada. Solo nei centri antichi è consentito l'uso di targhe in ceramica o in altri materiali approvati dall'Amministrazione Comunale.
3. Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella standardizzata prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art.15

Posizionamento della targhetta

1. La targhetta deve essere posta a cura del proprietario, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, in alto a sinistra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1.80/2.00 da terra.

Art.16

Modalità di numerazione

1. All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
 - *in aree di circolazione a sviluppo lineare* (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione

ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra.

- *nelle vie a sviluppo radiale*, che vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale.
 - *per le vie con andamento anulare* la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.
 - *in aree di circolazione a sviluppo poligonale* (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.
 - *nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato* perché non ne siano stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva.
 - *per gli spazi non coperti da fabbricati ma destinati a nuove costruzioni*, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati numeri civici occorrenti per i futuri accessi.
 - *per le rientranze di tratti viari o per corti* si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione).
2. Fuori dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:
- è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione.

Art.17

Modalità di aggiornamento

1. A seguito dell'*apertura di un nuovo accesso* tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede; nel caso in cui non ci siano numeri disponibili si fa riferimento al numero civico che precede seguito da un numero (barrato numerico).
2. Nel caso di *nuove costruzioni all'interno dei centri o nuclei abitati* deve essere applicata la stessa norma precedente, se non siano stati lasciati numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non se ne siano resi disponibili per demolizioni nella medesima area della nuova costruzione.
3. Nel caso di *nuove costruzioni in aperta campagna (case sparse)* dovrà essere applicato lo stesso criterio per i centri - nuclei abitati.

Metodologia per l'attribuzione della numerazione civica interna

Art.18

Operazioni preliminari all'esecuzione della numerazione interna

1. E' necessario integrare la mappa catastale o la cartografia di supporto del SIT con i fabbricati di nuova costruzione e quelli modificati, la viabilità di nuova realizzazione, la toponomastica di nuova approvazione, altre ulteriori indicazioni utili in fase di rilevazione.
2. Prima di procedere all'esecuzione della numerazione interna è necessario controllare la numerazione civica del fabbricato oggetto di rilevazione. Questo controllo dovrà assicurare la perfetta corrispondenza tra le unità immobiliari che hanno accesso esterno al fabbricato e la loro numerazione civica. Nel caso in cui vi siano unità immobiliari prive di numerazione civica, questa dovrà essere opportunamente eseguita e registrata sia sulla banca dati che sulle mappe catastali.

Art.19

Attribuzione

1. La numerazione interna, composta da lettere alfabetiche e da numeri arabi, serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.
2. Non sono da considerare ai fini della numerazione interna alcune tipologie di edifici: scuole, caserme, chiese, stabilimenti industriali e simili.

Art.20

Caratteristiche della targhetta

1. I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

Art.21

Posizionamento della targhetta

1. La targhetta deve essere posta, a cura a cura del proprietario, salvo diverse disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Art.22
Modalità di numerazione

1. La numerazione interna di unità ecografiche semplici sarà costituita da numeri arabi, la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale.
2. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dal atrio o corti deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nell'atrio o corte dall'accesso esterno unico o principale.
3. La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.
4. Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.
5. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.
6. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta dovrà essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nella corte o nell'atrio dall'accesso esterno unico o principale. In questo caso la numerazione interna sarà costituita da una lettera maiuscola indicante la scala e da un numero arabo.
7. In caso di coabitazione, tutte le famiglie dovranno essere individuate con lo stesso numero interno.

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

Art.23

Procedura di acquisizione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è inserita nell'ambito delle procedure relative agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie.
2. Per consentire un'immediata individuazione degli immobili nel territorio si è provveduto all'individuazione di due procedure di attribuzione della numerazione civica: una provvisoria da effettuarsi nella fase di inizio lavori e una definitiva relativa alla presentazione della comunicazione di fine lavori - abitabilità/agibilità.
3. Il modello deve essere compilato per tutti gli interventi che modifichino la destinazione d'uso, il numero o la consistenza di una o più unità funzionali e/o modifichino la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni.
4. La richiesta di attribuzione della numerazione civica provvisoria, presentata tramite apposita modulistica, dovrà essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.
5. Il proprietario ha l'obbligo anche di comunicare, con il medesimo modello, la soppressione di numeri civici sia esterni che interni, dovuti a demolizione di edifici o chiusura di accessi.
6. La richiesta di soppressione di numerazione civica esistente, presentata tramite apposita modulistica, dovrà essere allegata alla comunicazione di inizio lavori.
7. La modulistica di richiesta di attribuzione della numerazione civica provvisoria o di soppressione sarà trasmessa dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Anagrafe, che provvederà all'avvio della procedura di attribuzione dando successiva comunicazione agli Uffici interessati.
8. La richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva, presentata tramite apposita modulistica, dovrà essere allegata alla comunicazione di fine lavori.
9. La modulistica di richiesta di attribuzione della numerazione civica definitiva sarà trasmessa dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Anagrafe, che provvederà all'avvio della procedura di attribuzione dando successiva comunicazione agli Uffici interessati.
10. L'obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe relative alla numerazione civica esterna ed interna.
11. Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente.
12. La posa in opera è eseguita dal proprietario, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.24

Numerazione civica provvisoria

1. La numerazione civica provvisoria ha lo scopo di individuare nel territorio il nuovo manufatto edilizio, al fine di agevolare alcune operazioni o provvedimenti amministrativi dell'Amministrazione Comunale.
2. Tale numerazione è da ritenersi virtuale in quanto non comporta l'applicazione delle targhette relative alla numerazione civica, non esistendo ancora il manufatto edilizio.
3. Qualora durante il periodo di validità del provvedimento edilizio o della DIAE subentrino ulteriori modifiche (ad esempio nel caso di presentazione di Variante in corso d'opera), tali da variare l'assetto della numerazione civica e la situazione catastale approvata, la numerazione civica provvisoria dovrà essere modificata. Pertanto alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la richiesta di attribuzione di numerazione civica definitiva corredata della documentazione prescritta.

Art.25

Visibilità

1. I proprietari e/o gli amministratori degli edifici e dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe relative all'onomastica stradale e alla numerazione civica.
2. Chiunque distrugga, danneggi, deteriori o renda in qualunque modo non visibile le targhe relative all'onomastica stradale o alla numerazione civica è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino all'autore del danno.

ALLEGATO

Riferimenti normativi

- Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei
- Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Legge anagrafica
- DPR n. 223 del 30 maggio 1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Circolare ISTAT n.5 del 4 febbraio 2000 prot. 874 - Adempimenti richiesti ai comuni per la preparazione del 14° censimento generale della popolazione
- DL n. 55 del 28 febbraio 1983 - Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

- Circolare del Ministero dei Trasporti n.21 del 21 marzo 1967 - Variazione toponomi cittadini
- Circolare del Ministero dell'Interno n.10 del 8 marzo 1991 - Atto di deliberazione del comune in materia di toponomastica

- D.Lvo n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada
- DPR n.495 del 16 dicembre 1992 - Regolamento del Codice della Strada

LEGGE 23 GIUGNO 1927, N. 1188

TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI (1).

(1) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

Articolo 1

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto [o del sottoprefetto] (1), udito il parere della [deputazione di storia patria], o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione. Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Articolo 2

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.

Articolo 3

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

Articolo 4

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. Inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Articolo 5

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, [o rispettivamente i sottoprefetti] (1), a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(1) Ora, dal solo Prefetto, essendo state soppresse le Sottoprefetture.

Articolo 6

Nulla è innovato al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473.

LEGGE N. 1228 DEL 24 DICEMBRE 1954
ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Articolo 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge

Articolo 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la [patria potestà] (1) o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

Articolo 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Articolo 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

D.P.R 30 MAGGIO 1989, N. 223
REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Art. 42 Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art.42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dell'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art.42.

Art. 47 Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.
 2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art.43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.
- E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

**CIRCOLARE ISTAT N.5 DEL 4 FEBBRAIO 2000 PROT. 874
ADEMPIMENTI RICHIESTI AI COMUNI PER LA PREPARAZIONE DEL 14° CENSIMENTO
GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

1 - Adempimenti ecografici, onomastica stradale e numerazione civica

Ogni area di circolazione situata nell'ambito della circolazione comunale deve avere una propria distinta denominazione ed ogni porta o altro accesso sulla stessa deve essere provvisto di apposito numero.

L'obbligo della numerazione si estende anche interamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati ad attività commerciali e professionali.

Seguendo questo principio di carattere generale, è obbligo del comune denominare le nuove strade e attribuire i numeri civici alle nuove costruzioni, secondo la normativa vigente.

Per contro, si precisa, che qualora vengano chiusi uno o più accessi sull'area di circolazione (es. casa demolita), non è necessario procedere ad alcuna rinumerazione, ma si dovranno annotare nello stradario in possesso dei comuni i numeri soppressi e il motivo che ha determinato salti di numerazione lungo l'area di circolazione.

DL N. 55 DEL 28 FEBBRAIO 1983

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983

Art. 27 comma 9

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, è decuplicata.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI N.21 DEL 21 MARZO 1967 VARIAZIONE TOPONOMI CITTADINI

A seguito della modifica di denominazione di vie e piazze, i cittadini vengono a trovarsi in possesso di documenti nei quali l'indirizzo indicato non corrisponde più, nella denominazione, a quello effettivo.

Al riguardo occorre osservare che il Codice della Strada fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.58) ed il titolare di patente di guida (art.80) di comunicare, al PRA e alla Prefettura, il trasferimento di residenza perché venga annotato sul documento.

La Circolare n.21 del 21 marzo 1967 (Trasferimento di residenza di proprietari di automotoveicoli e di rimorchi e dei titolari di patente di guida) chiarisce che vanno denunciati e annotati anche i trasferimenti di abitazione nell'ambito del medesimo comune.

Con la modifica di denominazione in realtà non avviene alcun trasferimento di abitazione, ma un semplice cambio di toponomastica.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare contestazioni, che il comune munisca i cittadini di un documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento del toponimo e non ad un trasferimento effettivo.

**CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991
ATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA**

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.

**D.LVO N. 285 DEL 30 APRILE 1992
NUOVO CODICE DELLA STRADA**

**DPR N.495 DEL 16 DICEMBRE 1992
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA**

D.LVO N. 285/92 Art. 2 Definizione e classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

DPR N.495/92 art. 133 - Segnale nome-strada (art. 39 C.s.).

1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
 2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
 3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
 4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
 - a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
 - b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
 - c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
 - d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
 - e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
 5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
 6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
 7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
- Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.